

# Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

**Modifica del 5 dicembre 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 aprile 2006<sup>1</sup> sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

*Art. 2 lett. d*

Conti speciali sono tenuti da:

- d. il fondo infrastrutturale.

*Art. 3 lett. g e h*

L'allegato al conto annuale contiene ulteriori indicazioni segnatamente su:

- g. gli accantonamenti;
- h. le limitazioni temporali.

*Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> Di regola entro sei mesi dal messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale decisioni finanziarie pluriennali e periodiche di portata rilevante.

*Art. 19 cpv. 1 lett. d*

*Concerne solo il testo francese.*

*Art. 20 cpv. 7*

<sup>7</sup> Con il *riporto di credito* il Consiglio federale riporta all'anno successivo i crediti a preventivo già stanziati dall'Assemblea federale e non completamente utilizzati.

*Art. 34 cpv. 2*

*Concerne solo il testo francese.*

<sup>1</sup> RS 611.01

*Art. 37*           Disciplinamento della firma dei giustificativi contabili  
(art. 39 LFC)

<sup>1</sup> I giustificativi contabili di terzi o di altre unità amministrative sono approvati con firma doppia; nel caso di rappresentanze all'estero l'Amministrazione delle finanze può autorizzare la firma individuale.

<sup>2</sup> Una firma individuale è sufficiente:

- a. nel caso in cui l'ordinazione e la fatturazione siano gestiti da un sistema elettronico, se:
  1. l'ordinazione avviene con firma doppia,
  2. il sistema procede al controllo tra l'ordinazione e la fatturazione, e
  3. gli scarti di importi e quantità tra l'ordinazione e la fatturazione rimangono entro i limiti di tolleranza;
- b. nel caso in cui l'acquisizione di una prestazione sia convenuta con un'altra unità amministrativa;
- c. nel caso in cui l'importo complessivo di una fattura è inferiore a 500 franchi.

<sup>3</sup> L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sui limiti di tolleranza di cui all'articolo 2 lettera a numero 3 d'intesa con il Controllo delle finanze.

<sup>4</sup> Non è necessaria la firma se le condizioni del capoverso 2 lettera a sono adempite e inoltre la merce in arrivo:

- a. è esaminata e viene registrata nel sistema quanto a valore e quantità; e
- b. è inclusa nel processo di controllo tra ordinazione e fatturazione gestito da un sistema elettronico.

<sup>5</sup> Chi firma i giustificativi contabili ne attesta in tal modo l'esattezza formale e materiale.

*Art. 37a*           Disciplinamento della firma per l'autorizzazione di mandati di pagamento e per le remunerazioni all'interno dell'Amministrazione  
(art. 39 LFC)

<sup>1</sup> L'autorizzazione di mandati di pagamento alla contabilità centrale a favore di terzi o di remunerazioni a favore di altre unità organizzative richiede una firma doppia.

<sup>2</sup> Se le remunerazioni tra unità amministrative sono gestite da un sistema elettronico è sufficiente l'approvazione dei giustificativi contabili da parte del beneficiario della prestazione.

<sup>3</sup> Chi firma i mandati di pagamento ne attesta in tal modo l'esattezza formale.

<sup>4</sup> La competenza per autorizzare mandati di pagamento può essere delegata a un centro di prestazioni di servizi dell'Amministrazione federale.

*Art. 37b*            Approvazione elettronica e autorizzazione all'interno  
dell'Amministrazione  
(art. 39 LFC)

<sup>1</sup> L'approvazione e l'autorizzazione per via elettronica di giustificativi contabili, mandati di pagamento e remunerazioni all'interno dell'Amministrazione sono equiparate alla firma autografa.

<sup>2</sup> L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle esigenze tecniche d'intesa con l'Organo strategia informatica della Confederazione e il Controllo delle finanze.

*Art. 49 cpv. 2 lett. d*

*Concerne solo il testo francese.*

*Art. 52a*            Collaborazione con i privati («Partenariato pubblico-privato»)  
(art. 39 e 57 LFC)

<sup>1</sup> Nell'adempimento dei loro compiti le unità amministrative verificano in casi appropriati la possibilità di una collaborazione contrattualmente regolata e a lungo termine con partner privati.

<sup>2</sup> L'AFF disciplina i dettagli mediante istruzioni.

*Art. 56 cpv. 3 lett. b e c*

<sup>3</sup> Si devono operare limitazioni temporali:

- b. nel settore dei sussidi: a partire da un importo di un milione di franchi d'intesa con l'Amministrazione delle finanze;
- c. nel settore delle entrate fiscali: a partire da un importo di un milione di franchi.

*Art. 58*

*Concerne solo il testo francese.*

*Art. 61*            Fondi speciali  
(art. 52 LFC)

<sup>1</sup> Di regola i fondi speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale proprio.

<sup>2</sup> Essi sono iscritti a bilancio sotto il capitale di terzi se l'unità amministrativa competente non può influenzare né il tipo né il momento dell'utilizzazione dei mezzi.

*Titolo prima dell'art. 64a***Sezione 4: Consuntivo consolidato**

*Art. 64a*            Eccezioni al consolidamento  
(art. 55 cpv. 2 lett. a LFC)

La Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA non è inclusa nella presentazione del consuntivo consolidato.

*Art. 64b*            Principi della presentazione dei conti  
(art. 55 cpv. 3 LFC)

I principi di cui all'articolo 54 e le disposizioni sulla iscrizione a bilancio e sulla valutazione (art. 55–60) sono applicabili per analogia al consuntivo consolidato.

*Art. 64c*            Norme di riferimento per la presentazione dei conti  
(art. 55 cpv. 3 LFC)

<sup>1</sup> La presentazione dei conti del consuntivo consolidato è retta dagli *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS).

<sup>2</sup> Nell'allegato 3 sono disciplinate:

- a. le deroghe agli IPSAS;
- b. le norme di riferimento complementari, sempre che gli IPSAS non contengano alcun disciplinamento.

<sup>3</sup> Le deroghe e i complementi di cui al capoverso 2 sono motivati nell'allegato al consuntivo consolidato.

*Art. 64d*            Rapporto  
(art. 55 cpv. 3 LFC)

L'Amministrazione delle finanze prepara per il Consiglio federale il rapporto sul consuntivo consolidato e ne disciplina i dettagli mediante istruzioni.

*Art. 70a*            Rischi di cambio  
(art. 60 LFC)

<sup>1</sup> Se a causa di un credito d'impegno devono essere effettuati pagamenti in valuta estera, di regola l'Amministrazione delle finanze garantisce il rischio di cambio qualora:

- a. i pagamenti complessivi superino il valore di 50 milioni di franchi;
- b. almeno una parte dei pagamenti scada negli anni successivi al decreto di stanziamento; e
- c. l'importo dei pagamenti annuali sia certo o possa essere pianificato in anticipo.

<sup>2</sup> Se i pagamenti raggiungono un importo compreso tra i 20 e i 50 milioni di franchi, previa consultazione dell'Amministrazione delle finanze e secondo il principio di economicità, l'unità amministrativa competente decide la concessione della garanzia nei singoli casi.

<sup>3</sup> Di regola la garanzia è effettuata dall'Assemblea federale immediatamente dopo lo stanziamento del credito d'impegno.

<sup>4</sup> L'Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.

*Art. 75 cpv. 2 lett. f, k, o<sup>bis</sup> e q*

<sup>2</sup> Essa emana istruzioni riguardanti segnatamente:

- f. i limiti di tolleranza, le esigenze tecniche relative all'approvazione e all'autorizzazione per via elettronica (art. 37 cpv. 3 e 37b);
- k. la conclusione di contratti di leasing (art. 52 cpv. 2) e la collaborazione con privati (art. 52a cpv. 2);
- o<sup>bis</sup>. il rapporto sul consuntivo consolidato (art. 64d);
- q. la garanzia dei rischi di cambio (art. 70a).

## II

<sup>1</sup> Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.

## III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

5 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato 1*  
(art. 33)

### Piano contabile generale della Confederazione (articolazione per tipi)

| Bilancio  |  | Conto economico |  |           | Conto degli investimenti                                  |           |                              |           |  |           |  |
|-----------|--|-----------------|--|-----------|---|-----------|------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| 1         | Attivi   | 2               | Passivi  | 3         | Spese   | 4         | Ricavi                       | 5         | Uscite per investimenti                | 6         | Entrate per investimenti                       |
| <b>10</b> | <b>Beni patrimoniali</b>   | <b>20</b>       | <b>Capitale di terzi</b>   | <b>30</b> | <b>Spese per il personale</b>                             | <b>40</b> | <b>Gettito fiscale</b>       | <b>50</b> | <b>Investimenti materiali e scorte</b> | <b>60</b> | <b>Alienazione di investimenti materiali</b>   |
| 100       | Liquidità e investimenti di denaro a breve termine                 | 200             | Impegni correnti   |           |   |           |                              |           |  |           |  |
| 101       | Crediti  | 201             | Impegni finanziari a breve termine                                 | <b>31</b> | <b>Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio</b> | <b>41</b> | <b>Regalie e concessioni</b> | <b>52</b> | <b>Investimenti immateriali</b>        | <b>62</b> | <b>Alienazione di investimenti immateriali</b> |
| 102       | Investimenti finanziari a breve termine                            | 204             | Limitazione contabile passiva                                      |           |   |           |                              |           |  |           |  |
| 104       | Limitazione contabile attiva                                       | 205             | Accantonamenti a breve termine                                     | <b>32</b> | <b>Spese per l'armamento</b>                              | <b>42</b> | <b>Ricavi e tasse</b>        | <b>54</b> | <b>Mutui</b>                           | <b>64</b> | <b>Restituzione di mutui</b>                   |
| 107       | Investimenti finanziari a lungo termine                            | 206             | Impegni finanziari a lungo termine                                 |           |   |           |                              |           |  |           |  |
| 109       | Crediti verso fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi | 208             | Accantonamenti a lungo termine                                     |           |   |           |                              |           |  |           |  |
|           |  | 209             | Impegni verso fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi | <b>33</b> | <b>Ammortamenti</b>                                       | <b>43</b> | <b>Ricavi diversi</b>        | <b>55</b> | <b>Partecipazioni</b>                  | <b>65</b> | <b>Alienazione di partecipazioni</b>           |

| <b>Bilancio</b>               |   | <b>Conto economico</b>   |  | <b>Conto degli investimenti</b>                 |  |
|-------------------------------|---|--|--|---|--|
| <b>1 Attivi</b>               | <b>2 Passivi</b>  | <b>3 Spese</b>   | <b>4 Ricavi</b>  | <b>5 Uscite per investimenti</b>                | <b>6 Entrate per investimenti</b>                      |
| <b>14 Beni amministrativi</b> | <b>29 Capitale proprio</b>                              | <b>34 Spese finanziarie</b>  | <b>44 Ricavi finanziari</b>  | <b>56 Contributi agli investimenti</b>          | <b>66 Restituzioni di contributi agli investimenti</b> |
| 140 Investimenti materiali    | 290 Fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio |  |  |   |  |
| 141 Scorte                    | 291 Fondi speciali                                      | <b>35 Versamenti in fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi</b> | <b>45 Prelevamenti da fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi</b> | <b>58 Uscite straordinarie per investimenti</b> | <b>68 Entrate straordinarie per investimenti</b>       |
| 142 Investimenti immateriali  | 292 Riserve da preventivo globale                       | <b>36 Spese di riversamento</b>  |  | <b>59 Ripporto a bilancio</b>                   | <b>69 Ripporto a bilancio</b>                          |
| 144 Mutui                     | 295 Riserve di rivalutazione                            | <b>38 Spese straordinarie</b>  | <b>48 Ricavi straordinari</b>  |   |  |
| 145 Partecipazioni            | 296 Riserve di nuove valutazioni                        |  |  |   |  |
|                               | 299 Eccedenza/disavanzo di bilancio                     |  |  |   |  |

*Allegato 2*  
(art. 53 cpv. 2)

## Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS

| N. | IPSAS   | N.   | Deroga   |
|----|---|------|--|
| 1  | Principio della <i>conformità temporale</i> (Accrual Accounting)  | 1.1  | Gli acconti per merci, prestazioni di servizi e materiale d'armamento sono contabilizzati all' <i>attivo</i> alla data del pagamento (principio cash).   |
|    |   | 1.2  | Il compenso della Confederazione per la riscossione della ritenuta d'imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.                              |
| 2  | Il fondo per il <i>conto flusso del capitale</i> comprende le <i>disponibilità liquide</i> e i <i>mezzi equivalenti</i> .                           | 2.1  | Il fondo comprende inoltre <i>crediti</i> e <i>impegni correnti</i> .  |
| 2  | Documentazione a tre livelli del <i>conto flusso del capitale</i> : attività commerciale, investimenti, finanziamenti.                              | 2.2  | Nessun livello separato per le attività commerciali e gli investimenti, documentazione separata delle operazioni finanziarie straordinarie (art. 7 LFC). |
| 15 | Strumenti finanziari: pubblicazione ed esposizione in bilancio  | 15   | Espressione al netto: nel finanziamento di terzi aggio e disaggio vengono reciprocamente compensati e contabilizzati come spese o diminuzione di spese.  |
| 17 | <i>Requisito per la rilevazione</i> : utilità economica o potenziale di utilità per l'adempimento di compiti pubblici ( <i>service potential</i> ). | 17   | Il materiale d'armamento e quello della protezione civile non vengono iscritti all'attivo.   |
| 18 | La <i>presentazione delle informazioni per segmento</i> è effettuata secondo il principio della conformità temporale ( <i>Accrual Accounting</i> ). | 18.1 | I dati sui settori di compiti si basano sull' <i>ottica di finanziamento</i> .   |
| 18 | Per ogni segmento vengono documentati i <i>risultati</i> nonché i <i>relativi attivi e impegni proporzionali</i> .                                  | 18.2 | Rinuncia alla documentazione dei valori di bilancio per dipartimento e per settore di compiti.   |



| N. IPSAS   | N. Deroga  |
|--|--|
| 23 Reddito derivante da operazioni non commerciali | 23.1 I ricavi a titolo di imposta federale diretta sono contabilizzati al momento della consegna della quota della Confederazione da parte dei Cantoni ( <i>Cash Accounting</i> ). |
|  | 23.2 I ricavi dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono contabilizzati al momento della consegna da parte dei Cantoni ( <i>Cash Accounting</i> ).                         |
| 25 Prestazioni a favore dei lavoratori             | 25 Nell'allegato gli impegni della previdenza sono indicati negli impegni eventuali (rinuncia all'iscrizione a bilancio).  |

**Norme di riferimento complementari del conto della Confederazione**

| Oggetto  | Norma di riferimento   | Stato            |
|--|--|------------------|
| Valutazione degli strumenti finanziari in generale                         | Direttive del 14 dicembre 1994 della Commissione federale delle banche concernenti le prescrizioni sull'allestimento dei conti articoli 23–27 OBCR (PAC-CFB) | 25 marzo 2004    |
| Voci contabili strategiche nel settore degli strumenti finanziari derivati | Numero 23b PAC-CFB   | 31 dicembre 1996 |
| Valutazione degli investimenti immateriali                                 | International Accounting Standards (IAS) 38, valori patrimoniali immateriali   | 31 marzo 2004    |

*Allegato 3*  
(art. 64c cpv. 2)

## Deroghe del consuntivo consolidato della Confederazione agli IPSAS

| N. | IPSAS  | N.   | Deroga  |
|----|--|------|---|
| 1  | Principio della <i>conformità temporale</i> (Accrual Accounting)   | 1.1  | Gli acconti per merci, prestazioni di servizi e materiale d'armamento sono contabilizzati all' <i>attivo</i> alla data del pagamento ( <i>Cash Accounting</i> ).              |
|    |  | 1.2  | Il compenso della Confederazione per la riscossione della ritenuta d'imposta UE è contabilizzato secondo il principio cash.   |
| 6  | La <i>cerchia di consolidamento</i> è definita secondo il principio del controllo.   | 6    | La <i>cerchia di consolidamento</i> è disciplinata dall'articolo 55 LFC.  |
| 15 | Strumenti finanziari: pubblicazione ed esposizione in bilancio   | 15   | Espressione al netto: nel finanziamento di terzi aggio e disaggio vengono reciprocamente compensati e contabilizzati come spese o diminuzione di spese.                       |
| 17 | <i>Requisito per la rilevazione:</i> utilità economica o potenziale di utilità per l'adempimento di compiti pubblici ( <i>service potential</i> ). | 17   | Il materiale d'armamento e quello della protezione civile non vengono iscritti all'attivo.  |
| 18 | Per ogni segmento vengono documentati i <i>risultati</i> nonché i <i>relativi attivi e impegni proporzionali</i> .                                 | 18.  | Rinuncia alla documentazione dei valori di bilancio per dipartimento e per settore di compiti.  |
| 23 | Reddito derivante da operazioni non commerciali  | 23.1 | I ricavi a titolo di imposta federale diretta sono contabilizzati al momento della consegna della quota della Confederazione da parte dei Cantoni ( <i>Cash Accounting</i> ). |

| N. | IPSAS                               | N.   | Deroga  |
|----|-------------------------------------|------|---|
|    |                                     | 23.2 | I ricavi dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare sono contabilizzati al momento della consegna da parte dei Cantoni ( <i>Cash Accounting</i> ). |
| 25 | Prestazioni a favore dei lavoratori | 25   | Nell'allegato gli impegni della previdenza sono indicati negli impegni eventuali (rinuncia all'iscrizione a bilancio).                                |

### Norme di riferimento complementari del consuntivo consolidato della Confederazione

| Oggetto  | Norma di riferimento  | Stato                                |
|--|---|--------------------------------------|
| Valutazione degli strumenti finanziari in generale                         | Direttive del 14 dicembre 1994 della Commissione federale delle banche concernenti le prescrizioni sull'allestimento dei conti articoli 23–27 OBCR (PAC-CFB).<br>International Accounting Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: approccio e valutazione | 25 marzo 2004<br><br>1° gennaio 2005 |
| Voci contabili strategiche nel settore degli strumenti finanziari derivati | Numero 23b PAC-CFB<br>International Accounting Standards (IAS) 39, strumenti finanziari: approccio e valutazione  | 31 dicembre 1996<br>1° gennaio 2005  |
| Valutazione degli investimenti immateriali                                 | International Accounting Standards (IAS) 38, valori patrimoniali immateriali  | 31 marzo 2004                        |